

Legge Forestale Regionale della Sardegna

[Legge regionale 27/04/2016, n. 8]

(...)

Titolo II (*Pianificazione e programmazione forestale*)

(...)

Capo III (*Rete escursionistica regionale*)

Capo aggiunto dall'art. 27, comma 1, L.R. 28 luglio 2017, n. 16, a decorrere dal 1° agosto 2017 come stabilito dall'art. 50, c. 1, della stessa Legge)

Art. 14-bis Rete escursionistica della Sardegna (RES).

(In vigore dal 1 agosto 2017, aggiunto dall'art. 28, comma 1, L.R. 28 luglio 2017, n. 16)

1. La Regione promuove lo sviluppo di un qualificato turismo sostenibile attraverso l'istituzione di **una rete coordinata e uniforme** di percorsi destinati all'escursionismo denominata *Rete escursionistica della Sardegna* (RES).
2. La Regione promuove e **disciplina il censimento, il recupero, la manutenzione, la fruibilità e la valorizzazione** della RES, **interconnessa in modo organico e funzionale** con la rete escursionistica italiana e gli itinerari escursionistici europei, quale infrastruttura viaria necessaria alla gestione, al controllo, alla fruizione e alla valorizzazione delle aree naturali, rurali e montane della Sardegna.
3. La Regione predispone il **piano per l'istituzione e la gestione della RES**. Il piano prevede e garantisce adeguate **forme di pubblicità della rete** e del livello e grado di **fruizione autonoma o assistita per la disabilità** fisica e sensoriale.

Art. 14-ter Piano per l'istituzione e la gestione della RES.

(aggiunto dall'art. 29, comma 1, L.R. 28 luglio 2017, n. 16)

(In vigore dal 12 luglio 2018)

1. La Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti in materia di ambiente e turismo che si avvalgono della collaborazione tecnica dell'Agenzia FoReSTAS, approva, con propria deliberazione, il **Piano per l'istituzione e la gestione della RES** con l'individuazione dei relativi percorsi, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. I percorsi individuati all'interno della RES **ricadono prevalentemente su aree pubbliche** e possono incidere su aree private solo se strettamente necessario e, in ogni caso, per tratti limitati.

2-bis. Nel piano di cui al comma 1, al fine di **valorizzare le attività multifunzionali delle aziende agricole del territorio** e i siti di particolare pregio in esse ricadenti, è prevista la **procedura per accogliere le richieste dei privati** che manifestino l'interesse ad affiancare al tracciato pubblico della RES un sentiero interno alla propria azienda, impegnandosi ad agire in conformità alle norme del Piano per l'istituzione e la gestione della RES.

(aggiunto dall'art. 9, comma 1, L.R. 6 luglio 2018, n. 23, a decorrere dal 12 luglio 2018 - come stabilito dall'art. 12, comma 1, della stessa Legge).

3. All'interno del piano sono specificatamente individuati i **percorsi di autonoma o assistita fruizione per la disabilità fisica e sensoriale**.

4. Il Piano per l'istituzione e la gestione della RES è sottoposto al previo parere della competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni, decorsi i quali il parere si intende acquisito.

Art. 14-quater Dichiarazione di pubblico interesse.

(In vigore dal 1 agosto 2017, aggiunto dall'art. 30, comma 1, L.R. 28 luglio 2017, n. 16)

1. I percorsi escursionistici che costituiscono la RES, come individuati all'interno del piano di cui all'articolo 14-ter, sono considerati, ai sensi della presente legge, **di pubblico interesse** in relazione alle funzioni di fruizione ambientale, didattica, di tutela del territorio e dei valori naturalistici, paesaggistici e culturali peculiari dell'attività escursionistica.

2. Nel caso in cui i percorsi individuati ricadano parzialmente su **aree private**, la Regione propone ai proprietari e ai titolari di diritti reali su tali aree la stipula di **appositi accordi d'uso**. In caso di mancata formalizzazione dell'accordo e in assenza di soluzioni alternative, può essere imposta una **servitù di uso pubblico** avente ad oggetto il **transito a fini escursionistici**, mediante applicazione della normativa vigente.

3. Nei tratti di percorso di **proprietà privata** è consentito il **transito ai soli fini escursionistici**, a condizione che gli escursionisti **non si trattengano a bivacco**, non abbandonino rifiuti, non producano rumori molesti, non disturbino il bestiame, non causino danni alla proprietà. È, inoltre, consentito l'accesso ai soggetti individuati dall'Agenzia FoReSTAS per l'effettuazione degli interventi di ripristino, di manutenzione e di segnalazione necessari e per le opere previste nell'ambito del piano per l'istituzione e la gestione.